

Iter per costituire un'Associazione Sportiva Dilettantistica

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO	Approvazione e firma dell'Atto Costitutivo Elezione del Consiglio Direttivo e delle prime cariche associative Lettura, discussione e approvazione dello Statuto
RICHIESTA CODICE FISCALE	Richiesta e il rilascio del numero di Codice Fiscale dell'Associazione, Utilizzando il modulo AA7/6 Quadro A: barrare la casella 1 Quadro B: natura giuridica 12, attività: 93.12.00 – società sportive ed altri nuclei organizzativi di base Quadro C: codice carica del presidente 1
PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO	entro 20 giorni dalla data dell'Atto (approvazione dello Statuto), utilizzando i codici delle tabelle, versa l'Imposta di Registro, su conto corrente postale o presso una banca causale di versamento RP codice tributo 109T = euro 168,00 (Registrazione Atti statutari) codice ufficio: da chiedere all'Agenzia delle Entrate dove si registrerà l'atto
REGISTRAZIONE ATTO COSTITUTIVO E STATUTO	compila la richiesta (modello 69) presenta 2 originali dello Statuto (completi di marche da bollo da euro 14,62 ogni 100 o frazione di 100 righe di scrittura a stampa) presenta attestazione di versamento imposta di registro
AFFILIAZIONE A FSN	presentazione del modulo di affiliazione corredato di tutti gli allegati richiesti
ISCRIZIONE REGISTRO CONI	entro 90 giorni dalla data di trasmissione del flusso di aggiornamento da parte della Federazione Sportiva Nazionale
TRASMISSIONE MODELLO EAS	Entro 60 giorni dalla data di costituzione presenta in via telematica il modello EAS



Comitato di Bergamo

ADEMPIMENTI FISCALI INIZIALI

PREMESSA

Le associazioni rientrano, sotto il profilo fiscale, tra gli **enti non commerciali** di tipo associativo (art.148 TUIR ex art. 111), ossia gli enti diversi dalla società che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

Ai sensi dell' art. 73 TUIR (ex art 87) *“Per oggetto principale si intende l'attività' essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente residente e' determinato in base all'attività' effettivamente esercitata nel territorio dello Stato”*.

Caratteristica degli “enti non commerciali” è che non tutte le loro entrate finanziarie sono rilevanti fiscalmente e quindi come tali soggette ad imposta.

Le associazioni sportive dilettantistiche, possono essere, inoltre, considerate sotto il profilo fiscale **associazioni privilegiate** poiché oltre a godere delle agevolazioni proprie degli enti non commerciali, possono usufruire, delle ulteriori norme di favore previste dall'art. 90 legge 289/2002 a condizione che i loro statuti rispettino i requisiti richiesti dalla normativa vigente.

CODICE FISCALE O PARTITA IVA ?

Tutte le associazioni, che normalmente si limitano al solo esercizio dell'attività istituzionale non prevedendo pertanto alcuna entrata di natura commerciale, (come sarà chiarito successivamente) devono, come atto successivo alla loro costituzione, presentare apposita richiesta per l'attribuzione del numero di **codice fiscale**.

Coloro che invece svolgono anche operazioni di natura commerciale dovranno richiedere l'attribuzione del numero di **partita IVA**, che potrà avvenire contestualmente alla richiesta del codice fiscale oppure anche successivamente.

LA RICHIESTA DEL CODICE FISCALE

La richiesta d'attribuzione del numero di codice fiscale va inoltrata all'Agenzia delle Entrate competente territorialmente utilizzando apposito modello sottoscritto dal rappresentante legale dell'associazione.

La richiesta va presentata dal rappresentante legale oppure da persona da lui delegata che dovrà essere munita di delega scritta e copia del documento d'identità del Legale Rappresentante.

Alla richiesta di codice fiscale deve essere allegato lo statuto dell'associazione.

Ogni successiva variazione dei dati relativi alla denominazione, alla sede legale ed al legale rappresentante dovrà essere comunicata all'Agenzia delle Entrate con le stesse modalità richieste in sede d'attribuzione.

L'attribuzione del numero di codice fiscale (e quindi l'iscrizione all'anagrafe tributaria) non comporta, in linea di principio, alcun obbligo fiscale per l'associazione.

LA REGISTRAZIONE DELLO STATUTO

Una volta ottenuto il codice fiscale si potrà procedere con la registrazione dell'atto costitutivo e dello statuto.

A tal fine occorre pagare l'imposta di registro mediante delega di pagamento, mod. F23, da presentare in banca, ad un ufficio postale o al concessionario della riscossione, indicando il codice tributo 109T per il versamento dell'imposta di registro pari a € 168,00 e presentare la richiesta di registrazione all'Ufficio delle Entrate.

La richiesta di registrazione può essere presentata da chiunque, senza specifica delega, su apposito modello da presentare all'Agenzia delle Entrate competente. Ad essa vanno allegate due copie dell'atto costitutivo e dello statuto in originale redatte su carta bollata oppure su carta comune sulla quale devono essere applicate marche da €14,62 ogni 100 righe in originale e copia del modello di versamento (F23) dell'imposta di registro.

Se, a seguito di un assemblea dei soci, si procede a modificare lo statuto occorre provvedere a registrare il nuovo statuto con le stesse modalità su indicate.

REQUISITI STATUTARI

L'art.148 del TUIR (ex art. 111), al comma 8, dispone che le associazioni sportive dilettantistiche, al fine di beneficiare delle **agevolazioni fiscali dettate a favore degli enti non commerciali**, devono uniformare il proprio atto costitutivo o lo statuto, redatto, come visto, in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata, alle seguenti clausole:

- a) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- c) disciplina uniforme del rapporto associativo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario (Bilancio) secondo le disposizioni statutarie;
- e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
- f) intrasmissibilità della quota associativa (ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte) e non rivalutabilità della stessa.

L'inserimento delle suddette clausole nei relativi statuti, che garantirebbero, in linea di principio il carattere non lucrativo dell'attività sociale, non è obbligatorio, ma costituisce una **condizione** per poter beneficiare del trattamento fiscale più favorevole.

Qualora il circolo o l'associazione non si adegui alle clausole di cui sopra non potrà godere delle agevolazioni fiscali previste.

GLI ULTERIORI REQUISITI PER LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Con l'entrata in vigore dell'art. 90 della Legge 289/2002, a partire dal 1 gennaio 2003, sono state previste disposizioni particolari per le società ed associazioni sportive dilettantistiche.

Il legislatore fiscale vincola il godimento dei benefici fiscali previsti per le associazioni sportive alla presenza di ulteriori requisiti.

Non è più sufficiente quindi avere uno statuto che preveda finalità sportive e svolgere detta attività per poter godere delle agevolazioni fiscali previste per le associazioni sportive dilettantistiche.

Occorre qualcosa in più: In primo luogo il riconoscimento da parte di una Federazione Sportiva Nazionale, di un Ente di Promozione Sportiva o Disciplina Associata.

Inoltre lo statuto deve prevedere quanto indicato nell'art 90 ai commi 17, 18, 18 bis:

Comma 17 Le società e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme:

- a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
- b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
- c) società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro.

Comma 18. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:

- a) la denominazione;
- b) l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;
- c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
- e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;

f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;

g) le modalità di scioglimento dell'associazione;

h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni;

Comma 18-bis. E' fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Comma 18-ter. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso dei requisiti di cui al comma 18, possono provvedere all'integrazione della denominazione sociale di cui al comma 17 attraverso verbale della determinazione assunta in tale senso dall'assemblea dei soci.

L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEL CONI

Le associazioni e società sportive dilettantistiche devono procedere all'iscrizione nel Registro istituito dal CONI in modo da ottenere definitivamente "il riconoscimento ai fini sportivi"

L'iscrizione al Registro Coni è il presupposto per assumere la qualifica di associazione o società sportiva dilettantistica e avere così diritto a godere delle agevolazioni fiscali previste per tali soggetti.

La Giunta Nazionale del CONI, nella riunione del 24 giugno 2010 ha definito i termini entro i quali deve essere **obbligatoriamente** effettuata tale iscrizione:

- **per le Associazioni/società sportive di prima affiliazione:** entro 90 giorni dalla data di trasmissione del flusso di aggiornamento da parte delle Federazioni, Discipline Associate, Enti di Promozione Sportiva ovvero entro la data di scadenza dell'anno sportivo in corso se la trasmissione è effettuata negli ultimi 90 giorni dell'anno sportivo
- **per le Associazioni/società sportive già affiliate** da almeno un anno sportivo l'iscrizione deve essere fatta inderogabilmente entro il 31 dicembre di ogni anno.

Le associazioni/società iscritte al Registro sono le sole inserite nell'elenco che ogni anno, è trasmesso ai sensi della normativa vigente, al Ministero delle Finanze – Agenzia delle Entrate

PRESENTAZIONE DEL MODELLO EAS

Entro 60 giorni dalla data di costituzione l'associazione presenta, in via telematica, diretta o mediante intermediari abilitati a Entratel, il modello per la trasmissione dei dati, denominato "modello Eas". (si rinvia all'approfondimento sul modello EAS)

